



1. Scopo dell'iniziativa

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (CCIAA), assegna contributi finalizzati a sostenere i costi per acquisto e installazione di sistemi di sicurezza per le micro e piccole imprese esposte a fenomeni di criminalità.

2. Soggetti beneficiari

Sono soggetti finanziabili le microimprese e le piccole imprese, così come definite nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L 124 del 20/05/2003).

Sono altresì soggetti finanziabili, purché partecipati esclusivamente da micro e piccole imprese:

- i consorzi di imprese,
- le reti d'impresa di cui all'art. 3 del D. L. 5 del 10/02/2009 (convertito in Legge 33/2009 e successive modifiche), il cui contratto di rete risulti depositato presso il Registro imprese, attraverso l'impresa individuata come organo comune,
- i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e le associazioni temporanee di imprese (ATI), attraverso l'impresa indicata come mandataria.

Il contributo verrà assegnato a fronte di costi sostenuti da imprese che svolgano nella sede o unità locale ubicata nell'area metropolitana (ex provincia) di Bologna cui si riferisce l'investimento un'attività, risultante dalla visura camerale, riferita a qualsiasi settore economico ad eccezione di quelli non ammissibili al regime "de minimis" in base al Reg. UE n° 1407 del 18/12/2013 sugli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13). Tale regolamento esclude gli investimenti nei settori della produzione primaria in agricoltura (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e dell'acquacoltura.

Le imprese dovranno essere in regola nel pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna e rispettare le ulteriori disposizioni previste nei successivi articoli del presente regolamento.

Non sono ammesse le imprese che al momento della data di domanda si trovino in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Le imprese dovranno possedere i requisiti richiesti in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo. L'eventuale perdita in itinere dei requisiti (ad esempio: cessione dei beni, cessione o affitto d'azienda, cessazione attività o cambio attività non rientrante tra quelle sopra indicate, messa in liquidazione, avvio di procedure fallimentari o cancellazione dell'impresa) non consentirà l'erogazione del contributo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti¹ che al momento della liquidazione del contributo abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Bologna.

3. Entità del contributo e regime de minimis

I contributi sono assegnati in conto capitale, in un'unica soluzione nella misura del 50% delle spese ammissibili.

¹ Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Ogni impresa può ottenere un solo contributo a valere sul presente regolamento nel limite massimo di € 3.000. Ciascuna impresa può comunque presentare una domanda che comprende gli interventi su più unità locali ubicate nell'area metropolitana (ex provincia) di Bologna.

In caso di presentazione della richiesta di contributo da parte di consorzi, reti d'impresa, RTI e ATI il contributo massimo assegnabile è elevato in misura pari alla moltiplicazione tra il contributo massimo per un'impresa singola (€ 3.000) ed il numero di imprese partecipanti alla struttura aggregata richiedente, e comunque non oltre l'importo complessivo di € 25.000,00.

Tali contributi non sono cumulabili con altri aiuti di stato o "de minimis" riguardanti le stesse spese.

I contributi previsti dal presente regolamento si intendono assegnati in base al Reg. UE n° 1407 del 18/12/2013 sugli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13), che esclude investimenti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e dell'acquacoltura.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada per conto terzi il massimale è invece fissato in 100.000 Euro. Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

4. Spese ammissibili

I costi per i quali si richiede il contributo camerale devono riguardare interventi presso la sede o unità locali ubicate nell'area metropolitana (ex provincia) di Bologna.

Sono ammesse a contributo le spese per l'acquisto e relativa installazione, al netto dell'IVA, dei seguenti sistemi di sicurezza e dispositivi per la riduzione dei flussi di denaro contante:

- 1) Sistemi di videoallarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri o degli Istituti di Vigilanza, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;
- 2) Sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi biometrici per l'accesso a locali protetti, sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni;
- 3) Casseforti, blindature, sistemi antitaccheggio, inferriate, porte di sicurezza, serrande e vetri antisfondamento;
- 4) sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito, contactless e phone payment);
- 5) dispositivi di illuminazione notturna, esterni ai locali aziendali, installati allo scopo di consentire la vista dell'interno dei locali aziendali e quindi anche la presenza di eventuali intrusi;

6) sistemi di rilevazione delle banconote false.

Sono ammissibili solo l'acquisto e relativa installazione di impianti o sistemi di nuova fabbricazione di cui sopra, esclusi gli ampliamenti e gli adeguamenti dei preesistenti.

Sono esclusi i canoni, compresi quelli riferiti ad investimenti in leasing, il noleggio di impianti/attrezzature.

Non sono ammissibili interventi di edilizia se non strettamente legati all'installazione dei predetti dispositivi.

Non sono ammesse le spese di mera installazione di impianti e sistemi di sicurezza il cui acquisto sia stato fatturato in un periodo diverso da quello considerato dal presente regolamento.

Sono escluse le spese fatturate dai seguenti soggetti:

- soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo;
- imprese, o relativi amministratori, sindaci e dipendenti, di cui l'impresa richiedente risulti già controllata o controllante per almeno il 30% del capitale (in modo diretto o tramite altra società);
- imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che richiede il contributo.

Le fatture relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale dovranno comunque essere emesse ed integralmente pagate tra il 1 gennaio 2018 ed il giorno di invio telematico della domanda. Non sono ammesse le autofatture.

I sistemi di sicurezza e dispositivi di pagamento per i quali si richiede il contributo dovranno risultare installati entro la data del 29 giugno 2018.

Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi ammissibili di importo inferiore a 1.000,00 Euro.

5. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta dall'ufficio competente, dovranno essere inviate esclusivamente **dal 19 marzo 2018 al 27 aprile 2018** in modalità telematica con firma digitale attraverso lo specifico sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov (collegato al sistema informatico AGEF utilizzato dall'ufficio competente per l'istruttoria della pratica).

Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di contributo.

Le domande di contributo in cui il modulo base risulti firmato digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l'esame dell'istanza.

6. Documentazione relativa alle spese sostenute

Al modulo base previsto dal sistema Webtelemaco andrà allegato il modulo delle dichiarazioni sostitutive predisposto dall'ufficio, anch'esso firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, riportanti le informazioni sulle spese effettuate e i relativi pagamenti.

La mancata allegazione di tale modulo firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica. In caso di mancata indicazione di un indirizzo di PEC l'istanza viene considerata inammissibile.

Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno e bancomat di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell'impresa richiedente di cui risulti l'addebito in conto e ricevuta di conto corrente postale. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento. Esclusivamente per spese di modica entità il cui uso commerciale preveda il pagamento in contanti è ammissibile anche quest'ultima modalità entro un limite complessivo di € 1.000,00. I costi sostenuti con modalità diverse da quelle

ammesse, ivi incluse le spese in contanti eccedenti il limite di € 1.000,00, sono considerati "non ammissibili".

7. Esame delle domande e liquidazione del contributo

I contributi sono assegnati a tutte le istanze aventi i requisiti richiesti dal presente regolamento, con riduzione proporzionale dell'importo del contributo nel caso in cui lo stanziamento sia inferiore all'ammontare dei contributi richiesti a fronte di domande ammissibili. Ove ricorra quest'ultima situazione si procederà comunque a riconoscere il contributo pieno alle imprese femminili² e alle imprese in possesso del rating di legalità (attribuito dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato), procedendo poi ad applicare la riduzione proporzionale a tutte le altre sul fondo residuo.

Sono escluse le domande il cui contributo, a seguito della riduzione, risulti inferiore ad euro 500. L'importo risultante dalla somma di tali esclusioni sarà ripartito in modo proporzionale a favore delle altre imprese assegnatarie del contributo.

Le imprese che risulteranno assegnatarie del contributo camerale dovranno stipulare con la Camera una convenzione, sulla base dello schema approvato dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 164 del 12/09/2017, con imposta di bollo a carico del beneficiario. Tale adempimento è reso necessario dall'art. 2 comma 2 lettera g) della Legge 580/93, come modificata dal D. Lgs. 219/2016.

La CCIAA effettuerà controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000 per verificare l'esistenza e il contenuto dei documenti autocertificati e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese.

8. Regolamento generale

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera del Consiglio camerale n. 15 del 27/7/2017, e successive modifiche e integrazioni, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici.

9. Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di finanziamento comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la pubblicazione on line dei dati previsti dalla normativa vigente in tema di trasparenza amministrativa e la trasmissione ad altri soggetti in base a disposizioni normative cui la Camera è obbligata ad attenersi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Giorgio Tabellini

² In base alla legge n. 180 dell'11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa femminile tutti i soggetti operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, con le seguenti caratteristiche:

- le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne;
- le società in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne;
- le imprese individuali gestite da donne.